

# CONTRATTO TIPO DI PULITINTOLAVANDERIA

## Art.1 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha come oggetto l'attività svolta dalle pulitintolavanderie in relazione a capi di abbigliamento o arredamento, in qualsiasi materiale, pelle o fibra.

Per quanto non previsto dal presente contratto occorre fare riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di contratto d'opera.

## Art.2 Obblighi della pulitintolavanderia

All'atto della consegna della merce per la lavorazione, la pulitintolavanderia – per i capi di particolare valore – dovrà descrivere la lavorazione a richiesta del cliente.

La pulitintolavanderia è tenuta a rilasciare un documento datato con la descrizione e il numero dei capi e l'indicazione del termine di consegna concordato.

La pulitintolavanderia è tenuta a rispettare il termine concordato, e comunque a riconsegnare il capo entro 10 giorni dal termine suddetto.

La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare scrupolosamente le indicazioni dell'etichetta di composizione e di manutenzione, ove esistente; tuttavia, se queste indicazioni sono mancanti o in contrasto con le regole tecniche o di esperienza del buon pulitintore, ciò dovrà essere fatto presente al cliente.

Nel caso la pulitintolavanderia si servisse di altra ditta specializzata per la pulizia (ad es. pelli, pellicce, tappeti, ecc.) dovrà farlo presente al cliente sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B del presente contratto.

La pulitintolavanderia è responsabile per inosservanza dell'obbligo di custodia dei capi consegnati per la lavorazione.

Alla riconsegna del capo la pulitintolavanderia è tenuta a far controllare al committente l'esito della lavorazione effettuata.

## Art.3 Obblighi del committente

Il cliente al momento della consegna del capo al pulitintore potrà segnalare e far indicare sulla ricevuta il valore attribuito al capo.

Il pagamento della prestazione dovrà avvenire di norma alla riconsegna del capo al committente.

Al momento della riconsegna il committente deve controllare i capi che ritira e sollevare immediatamente eventuali contestazioni circa vizi dell'opera.

In ogni caso non sono ammessi reclami oltre gli 8 giorni successivi alla riconsegna del capo.

Il reclamo va effettuato a mezzo di raccomandata A.R.

## Art.4 Termine di decadenza

Previo reclamo entro il termine di cui all'art.3 del presente contratto, il cliente potrà richiedere i danni alla pulitintolavanderia entro e non oltre il termine di un anno dal ritiro del capo, a pena di decadenza.

## Art.5 Responsabilità della pulitintolavanderia

La pulitintolavanderia non risponde dell'esito della lavorazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dal fumo, dall'eccessivo uso di smacchiature erranee effettuate dal cliente, né dal deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati, bottoni o simili, per il degrado causato da acidi, creme solari, che sono da far rilevare al cliente prima della pulitura.

La pulitintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

Nel caso il cliente volesse far eseguire comunque il lavoro, dovrà sottoscrivere una dichiarazione che escluda la pulitintolavanderia da ogni responsabilità rispetto al risultato.

La pulitintolavanderia non consegna i capi a persona non in possesso del documento di cui all'art.1, salvo

che il cliente comunichi tempestivamente, per iscritto, di aver smarrito il documento.

Trascorsi sei mesi dal termine previsto per la riconsegna, il capo si intende ceduto alla lavanderia a titolo gratuito, a condizione che di ciò il cliente sia informato per iscritto al momento dell'affidamento al pulitintore per il lavaggio.

#### Art.6 Mancato ritiro e smarrimento dei capi

I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati dal committente entro novanta giorni dalla data di riconsegna concordata.

La pulitintolavanderia è responsabile dello smarrimento dei capi consegnati per la lavorazione a partire dal novantunesimo giorno successivo a quello previsto per la riconsegna.

#### Art.7 Risarcimento del danno

La pulitintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno subito dal committente per la perdita o il deterioramento dei capi consegnati per la lavorazione, salvo che non provi la sua assenza di responsabilità.

Il risarcimento del danno subito dal capo avverrà tenuto conto, in linea di massima, dei valori espressi nella Tabella di cui all'allegato C.

#### Art.8 Ricorso allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà demandata allo Sportello di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Alessandria per le controversie tra imprese e consumatori, secondo le procedure previste dal Regolamento di Conciliazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.3 del 21/12/1998, impregiudicato il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del committente.

Alessandria, addì 19 luglio 2001

Firmato:

ADICONSUM

Assoc. Libera Artigiani / CONFARTIGIANATO

FEDERCONSUMATORI

Unione Provinciale Artigiani – C.N.A.

\_\_\_\_\_  
(TIMBRO E FIRMA DEL  
TITOLARE)

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)